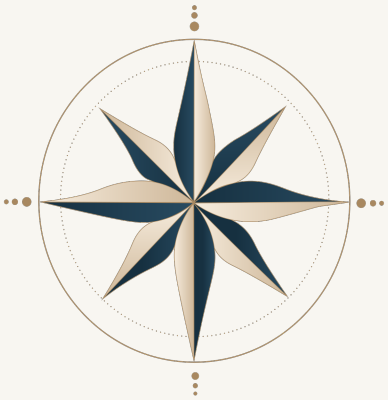

LA ROSA DI SHARON MUTUA

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Statuto

Allegato A) all'atto costitutivo della Società
Notaio dott.ssa Eleonora Sciarrone · Rep. N. 54274 / Racc. N. 11602
Milano, 5 dicembre 2025

INDICE

Struttura dello Statuto

Titolo I – Denominazione – Sede – Durata 3

Titolo II – Scopo Mutualistico ed Oggetto Sociale 3

Titolo III – Soci 5

Titolo IV – Organi Sociali e loro Poteri 8

Titolo V – Clausola Compromissoria 12

Titolo VI – Patrimonio – Esercizio Sociale, Rendiconto Consuntivo e Scioglimento . . . 13

Testo integrale dello Statuto sociale de La Rosa di Sharon Mutua S.M.S., costituita ai sensi della Legge 15 aprile 1886 n. 3818, composto da 24 articoli suddivisi in sei Titoli.

TITOLO I

Denominazione – Sede – Durata

Articolo 1

È costituita ai sensi della Legge 15 aprile 1886 n.3818 e successive modifiche ed integrazioni, una società di mutuo soccorso, con la seguente denominazione:

"LA ROSA DI SHARON MUTUA Società di Mutuo Soccorso"
in breve "LA ROSA DI SHARON MUTUA S.M.S.".

All'atto dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore alla denominazione suindicata si intenderà aggiunto l'acronimo "E.T.S." in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n.117/2017 e s.m.i.; sicché la denominazione della società sarà "LA ROSA DI SHARON MUTUA S.M.S. E.T.S.", in breve "LA ROSA DI SHARON E.T.S.".

Articolo 2

La sede della Società è in Milano.

La Società, con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, può costituire organi e/o istituire sedi secondarie, uffici, comitati nonché organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove essa ha sede.

La durata è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), termine che potrà essere prorogato con delibera dell'assemblea dei soci.

La Società può aderire e partecipare ad organismi che svolgono attività riconducibili ai settori previdenziali, assistenziali e culturali. Inoltre può partecipare ad organismi consortili o ad altre forme di aggregazione consentite dalla Legge ed affidare ad essi, con decisione dell'assemblea dei soci, l'esplicazione di determinati servizi.

TITOLO II

Scopo Mutualistico ed Oggetto Sociale

Articolo 3

La Società non ha finalità di lucro, ma persegue finalità di interesse generale sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, ricercando la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla Legge e dal presente statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, della solidarietà, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto dei cittadini. A tali fini, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi, di una o più delle seguenti attività, la Società si propone pertanto di:

- erogare ai soci trattamenti e prestazioni socio-sanitari ed assistenze economiche in caso di infortunio, di invalidità e di malattia nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e per la cura delle malattie e degli infortuni;
- erogare servizi di assistenza familiare o sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;
- erogare contributi economici e servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e/o familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;
- promuovere a favore dei soci ricerche scientifiche e programmi di informazione e di formazione per la diffusione della cultura basata sui principi della sussidiarietà fra pubblico e privato, della mutualità e della solidarietà, dello sviluppo della personalità umana, favorendo l'esercizio del diritto alla salute;
- organizzare direttamente e/o in collaborazione con Enti ed Istituzioni pubbliche e private, ricerche scientifiche, convegni, seminari, dibattiti, programmi di comunicazione con l'uso dei media, con la diffusione di periodici, con la preparazione del materiale didattico, d'intesa con Enti e Istituzioni scolastiche e della Formazione Professionale e simili.

La Società, per realizzare quanto previsto sopra, potrà attivare tutte le iniziative conformi con il presente statuto che si dovessero rendere necessarie o anche solo opportune per il conseguimento del proprio scopo sociale. In particolare, a puro titolo esemplificato, sarà possibile:

- organizzare e gestire per i propri soci o per i soci delle società socie un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale prevista dal S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), sia in forma diretta sia indiretta. A tale scopo potranno essere stipulate apposite convenzioni per fornire agli aderenti agevolazioni organizzative ed economiche nell'uso dei servizi sanitari, delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali di cui necessitino; ovvero, al fine di dotarsi di un "network" (rete) per l'erogazione in assistenza diretta delle prestazioni sanitarie, potrà essere stipulata una convenzione con un "provider" (gestore) amministrativo individuato sulla base di criteri di affidabilità, di esperienza e di professionalità;
- curare iniziative di solidarietà sociale e di assistenza nei confronti delle famiglie dei propri soci, dei soci anziani e/o non autosufficienti e dei soci che si trovino in stato di bisogno, anche attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci che partecipano, nelle diverse forme, alla sua attività e, inoltre, tramite accordi di collaborazione con le organizzazioni del volontariato associativo e solidaristico;
- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati e compiere tutte le operazioni atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali, avvalendosi di tutte le previdenze e le agevolazioni di Legge sia degli Enti sia delle Istituzioni locali, regionali, nazionali e comunitarie;
- promuovere, costituire e gestire direttamente e/o indirettamente Fondi Sanitari Integrativi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- partecipare e/o aderire a Consorzi, Enti e Società che operino in campo mutualistico e sanitario;

- stabilire rapporti con organismi mutualistici similari, sia a livello regionale e nazionale sia internazionale;
- prendere iniziative per la costituzione o per l'adesione a consulte e consorzi nel campo della mutualità, della cooperazione e del volontariato;
- effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

La Società potrà, altresì, svolgere qualsiasi attività strumentale, sussidiaria e complementare che sia necessaria al raggiungimento delle finalità di cui ai commi che precedono.

La Società non potrà svolgere altre attività, diverse da quelle espressamente previste dalla Legge in via principale ed accessoria ed in particolare non potrà svolgere attività commerciale né professionale né finanziarie nei confronti del pubblico.

TITOLO III

Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e siano cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, purché siano maggiori di età, nonché Enti mutualistici secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci si suddividono in soci ordinari e soci sostenitori.

I soci ordinari possono essere organizzati in "sezioni-soci". Apposito regolamento, da approvarsi dall'assemblea dei soci, fissa le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni ed i rapporti con la Società.

La domanda di adesione può essere presentata direttamente alla sede della Società o tramite le sezioni-soci, se istituite.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i rapporti con la Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel Libro Soci.

La Società è tenuta ad aggiornare il predetto Libro con le indicazioni comunicatele dai soci con lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento ed in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge.

Articolo 5

Sono soci ordinari della Società coloro che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva, in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge n.3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni.

Coloro che desiderano diventare soci ordinari devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- se persone fisiche: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione;
- se Enti mutualistici (consentiti dalla legge): ragione sociale, sede legale, codice fiscale, eventuale iscrizione al Registro delle Imprese e soggetto delegato a rappresentarlo presso gli organi della Società, ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

La partecipazione alla Società di altre società di mutuo soccorso, quali soci ordinari, è subordinata a quanto disposto dall'art.3 della Legge n.3818/1886 e successive modifiche ed integrazioni (la condizione è che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società).

L'ammissione a socio è condizionata al versamento dei contributi di cui all'art.7 del presente statuto ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda degli interessati.

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità. Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente statuto.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto e da eventuali regolamenti.

Articolo 6

Sono soci sostenitori della Società coloro che, persone fisiche e giuridiche nonché Enti pubblici e privati, non abbiano i requisiti legali e statutari per diventare soci ordinari e intendano comunque sostenere l'attività della Società attraverso contributi di varia natura.

Non è consentita l'emissione di strumenti finanziari a favore dei soci sostenitori.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui ai precedenti comma e devono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della Società.

I soci sostenitori possono intervenire all'assemblea dei soci senza diritto di voto e, in considerazione dei contributi offerti, determinati da eventuale regolamento, possono designare fra i soci ordinari uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, in misura comunque non superiore ad un terzo del totale degli amministratori, secondo criteri e modalità stabilite in sede di Regolamento Elettorale di cui all'art.12, n.3, del presente statuto.

Articolo 7

Tutti i soci sono tenuti a:

- rispettare lo statuto e i regolamenti della Società;
- osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio di Amministrazione;

– versare i contributi, così come determinati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di eventuale regolamento.

Articolo 8

Il socio può recedere dalla Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando non si trovi più nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso deve essere comunicato in forma scritta almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso ed ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e, pertanto, fino a tale data il socio resta impegnato al pagamento dei contributi dovuti.

Se il socio non esercita la facoltà di recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di Legge o del presente statuto, legittimano il recesso.

Articolo 9

Il socio può essere escluso dal Consiglio d'Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, anche per:

– inadempienza o inosservanza da parte del socio dello statuto e degli eventuali regolamenti;
– morosità del socio nel pagamento dei contributi comunque denominati;
– simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni della Società;
– non essere più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera di esclusione, sempre motivata, potrà essere assunta solo dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento, da parte del socio, della diffida ad adempiere l'obbligazione sociale.

L'esclusione avrà effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel Libro Soci.

Articolo 10

I soci ordinari possono essere raggruppati in "sezioni-soci" che costituiscono unità organiche del corpo sociale.

Le sezioni-soci, se istituite, hanno lo scopo:

– di mantenere vivo e di consolidare tra i soci il vincolo associativo, proprio della Società;
– di instaurare e di coltivare i rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collegialità dei soci;
– di stimolare un attivo interessamento ad una partecipazione dei soci ai problemi della mutualità per quanto attiene alla definizione dei programmi di attività e delle prestazioni mutualistiche.

Il funzionamento delle sezioni-soci è determinato da uno specifico regolamento da approvarsi dall'assemblea dei soci.

TITOLO IV

Organi Sociali e loro Poteri

Articolo 11

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, se ricorrono i presupposti di Legge.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

All'Assemblea ordinaria spettano i compiti di:

- approvare il rendiconto economico annuale;
- approvare il bilancio sociale se ricorrono i presupposti di Legge di cui all'art.14 D.Lgs. n.117/2017 e s.m.i.;
- eleggere il Consiglio di Amministrazione;
- determinare, nell'anno precedente la scadenza delle cariche sociali, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per tre esercizi successivi e nominare la commissione elettorale per la formazione della lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione, come disciplinato da eventuale apposito regolamento;
- nominare l'Organo di Controllo, se ricorrono i presupposti di Legge di cui al D.Lgs. n.117/2017 e s.m.i.;
- approvare esclusivamente il regolamento delle "sezioni-soci";
- deliberare eventuali compensi dovuti agli Amministratori ed ai componenti dell'Organo di Controllo, se nominati;
- trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla Legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro cento venti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni nonché ogni qualvolta sarà utile ed opportuno.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea è costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Articolo 13

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche statutarie;
- sullo scioglimento anticipato della Società;
- sulla nomina dei Liquidatori, sui loro poteri ed il loro eventuale compenso.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea è costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto e munito di delega scritta.

In entrambe le forme di Assemblea, ciascun socio non può ricevere più di 10 (dieci) deleghe. Ai soci Enti mutualistici possono essere attribuiti più voti, ma non oltre i cinque, in relazione all'ammontare del numero dei loro membri beneficiari delle prestazioni della Società.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinaria e straordinaria mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per comunicazione attraverso qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita del comma precedente, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Articolo 14

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci ordinari iscritti nel Libro Soci, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione. I soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di voto.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e/o rappresentati, fatto salvo quanto oltre stabilito nell'art.21 per la delibera di scioglimento della Società stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società oppure, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente o da altro Amministratore designato dall'Assemblea seduta stante.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di Segretario, il soggetto designato dal Presidente. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da Notaio.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria si può riunire in luogo insistente sul territorio italiano.

È consentita la partecipazione anche in audio/video conferenza a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; la riunione si intenderà tenuta in tale luogo;
- sia possibile identificare con certezza tutti i partecipanti;
- sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e ricevere e trasmettere documenti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci, anche nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.12 punto 3.

Essi sono eletti fra i soci e durano in carica tre esercizi; sono dispensati dal presentare cauzione e rieleggibili.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a due sedute consecutive è considerato decaduto.

Per quanto non disposto nel presente articolo si fa riferimento all'art.5 Legge n.3818/1886.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire gli indirizzi operativi della Società; di provvedere alla gestione della stessa in conformità delle Leggi, dello statuto e degli eventuali regolamenti; ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'Assemblea dei soci.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spettano i compiti di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- redigere i rendiconti preventivo e consuntivo ed il bilancio sociale, fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e delle eventuali integrazioni;
- documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art.3 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- approvare gli eventuali regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
- deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere e specie;
- assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
- assumere e licenziare il personale;
- proporre all'Assemblea dei soci i compensi dovuti ai suoi membri per l'attività continuativa espletata per ragioni di carica o per l'adempimento di speciali incarichi, sentito il parere dell'Organo di Controllo se nominato;
- deliberare l'apertura di uffici sul territorio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, stabilendone il numero dei componenti, i compiti, le funzioni e l'eventuale compenso.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici e/o scientifici, stabilendone la composizione, le attribuzioni e l'eventuale compenso.

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri in carica ne ravvisi la necessità nonché su richiesta dell'Organo di Controllo, se istituito.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e si può riunire in luogo insistente sul territorio italiano.

È consentita la partecipazione anche in audio/video conferenza a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; la riunione si intenderà tenuta in tale luogo;
- sia possibile identificare con certezza tutti i partecipanti;
- sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e ricevere e trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei Consiglieri presenti e le votazioni sono palesi.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

PRESIDENTE

Articolo 18

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

1) ha la rappresentanza generale della Società di fronte a terzi ed in giudizio nonché la firma sociale;
2) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, se istituito;
3) cura l'attività complessiva della Società in modo che essa si svolga in conformità alle Leggi, al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni, alle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea dei soci ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, è sostituito in tutte le sue attribuzioni ed in tutti suoi poteri dal Vicepresidente.

Articolo 19

Ove si dovessero verificare i presupposti di Legge (D.Lgs. n.117/2017 e s.m.i.), la Società dovrà procedere alla nomina dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci, dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.

L'Organo di Controllo è rinnovabile nelle stesse persone.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2399 c.c.

In caso di morte, di decadenza o di rinunzia l'Assemblea dei soci procederà alla nomina di un nuovo Sindaco ovvero di un nuovo Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo deve vigilare sull'osservanza della Legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli artt.2409 bis e ss. c.c. e della legislazione speciale in materia.

Relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sul carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art.3 del presente statuto, sulla destinazione del patrimonio e sull'assenza dello scopo di lucro.

L'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione.

Delle riunioni dell'Organo di Controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

TITOLO V

Clausola Compromissoria

Articolo 20

Tutte le eventuali controversie, tra i soci, tra la Società e gli Organi Sociali e tra i soci e la Società o gli Organi Sociali, saranno oggetto di un tentativo di conciliazione dinnanzi ad un Organismo di Conciliazione di tre membri concordato tra le parti, in alternativa a quello costituito presso la Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato del luogo in cui la Società ha la propria sede legale.

Nel caso in cui il procedimento di conciliazione si dovesse concludere senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, la controversia sarà definitivamente risolta da un Arbitro Unico nominato dalla medesima Camera di Commercio di cui sopra, su istanza di una delle parti.

L'arbitrato avrà natura rituale. La sede del procedimento arbitrale sarà presso tale Camera di Commercio e l'Arbitro Unico deciderà secondo diritto.

L'Arbitro comunicherà la sua decisione, motivata, alle parti.

Le parti dovranno considerare il lodo arbitrale quale espressione della loro volontà contrattuale.

La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di adire il Giudice Ordinario per l'ottenimento di provvedimenti monitori e cautelari non concedibili dagli Arbitri. In questo, come in ogni altro caso in cui l'Organismo di Conciliazione dovesse risultare privo di giurisdizione, esclusivamente competente sarà il Tribunale del luogo in cui la Società ha la propria sede legale.

TITOLO VI

Patrimonio – Esercizio Sociale, Rendiconto Consuntivo e Scioglimento

Articolo 21

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai contributi a fondo perduto dei soci;
- dal fondo di riserva, da avanzi di gestione e da accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- dai beni mobili ed immobili che risultano dal bilancio approvato dai soci;
- da donazioni ed atti di liberalità, da lasciti testamentari, da sovvenzioni, da partecipazioni e da ogni altro provento pubblico o privato.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in somme disponibili in cassa per far fronte alle spese di gestione ed alle erogazioni delle prestazioni ed in somme immobilizzate come segue:

- in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- in cartelle di istituti o di società nazionali di credito fondiario, in titoli di società commerciali;
- in deposito presso le casse postali di risparmio ordinario, di istituti bancari o finanziari;
- in tutte quelle operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale nemmeno all'atto dello scioglimento della Società.

In caso di scioglimento della Società, deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti, anche in seconda convocazione, l'assemblea medesima

dei soci dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'eventuale compenso e l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi Mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato, il tutto ai sensi degli artt.11 e 20 della Legge 31 gennaio 1992 n.59.

Articolo 22

I lasciti testamentari e le donazioni, che la Società ha conseguito o dovesse conseguire per un fine determinato, saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e le rendite da essi derivanti dovranno essere erogate in conformità alla destinazione fissata dal testatore o dal donante. La Società può anche svolgere attività di raccolta fondi ai sensi del D.Lgs. n.117/2017 e s.m.i. al fine di finanziare le proprie attività in conformità allo scopo sociale.

Articolo 23

L'esercizio sociale inizia l'uno gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo, corredato dalla relazione del Consiglio degli Amministratori sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'Organo di Controllo, se istituito, dev'essere presentato per l'approvazione dell'Assemblea dei soci, entro centoventi giorni dalla scadenza dell'esercizio cui si riferisce. Qualora particolari esigenze lo richiedano, motivate dall'Organo di Amministrazione, l'approvazione del rendiconto potrà avvenire entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio sarà destinato al fondo di riserva.

È fatto espresso divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto e neppure sotto forma di ristorno, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

RINVIO

Articolo 24

Per tutto quanto non disposto dal presente statuto e dalle norme regolamentari, si fa riferimento alle Leggi generali ed a quelle speciali inerenti alle società di mutuo soccorso nonché alle disposizioni in materia di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n.117/2017 e s.m.i.), in quanto compatibili e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, alle norme del codice civile e, in quanto compatibili, con le disposizioni dedicate alle società cooperative.

Al fine dell'applicazione residuale delle disposizioni sulle società cooperative, a norma dell'art.2519 c.c., si farà riferimento alle norme applicabili alle società a responsabilità limitata ovvero alle società per azioni in considerazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art.2519 co.2 c.c.

Trascrizione a fini informativi dell'Allegato A) all'atto di costituzione Rep. N. 54274 / Racc. N. 11602 del 5 dicembre 2025, a rogito del Notaio dott.ssa Eleonora Sciarrone. Fa fede il testo originale depositato.